



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 169/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37816** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato a **XX** il **XX** (C.f.: **XX**), residente a **XX**, rappresentato e difeso
dall'Avv. Claudio Fatta e domiciliato con in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale, presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani
n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 9 luglio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa
Laura Guastamacchia, l'Avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, **XX**, già ex Sovrintendente
della Polizia di Stato, riferisce:

- di essere stato destinatario dell'applicazione dell'aliquota prevista per il
personale "civile" dall'art.44 del D.P.R. n.1092/1973 in luogo della maggiore
aliquota stabilita dall'art.54, comma 1, dello stesso T.U;

	- che con la sentenza n.497 del 03.06.2021, passata in giudicato, la Sezione	
	ha rigettato il ricorso affermando che il personale in pensione della Polizia di	
	Stato non rientrasse nel campo di applicazione dell'art.54;	
	- che la Legge n.234/2021, art.1 comma 101, (Legge di Bilancio 2022) ha	
	integrato il disposto di cui al citato art.54 estendendo così il beneficio dallo	
	stesso previsto (coefficiente al 2,44 annuo fino al 1995) anche al personale	
	delle Forze di Polizia a ordinamento civile;	
	- di aver pertanto presentato diffida all'I.N.P.S. affinché ricalcolasse la	
	pensione con decorrenza Gennaio 2022;	
	- che l'I.N.P.S. riscontrava la diffida, sostenendo che la posizione del	
	ricorrente era ormai coperta negativamente da sentenza passata in giudicato.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel contestare quanto eccepito dall'Ente	
	previdenziale, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in	
	godimento, conseguente all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973	
	per il calcolo della parte retributiva del trattamento di quiescenza.	
	Si è costituito l'INPS, segnalando che:	
	- con determina n. XX, emessa il XX veniva liquidata al ricorrente, in	
	qualità di ex dipendente della Prefettura di Bari, quale sovrintendente capo,	
	la pensione di privilegio di 8^ ctg. da durare a vita, liquidata con il sistema	
	Misto a decorrere dal 14/04/2014;	
	- con la sentenza n. 497/2021, questa Sezione rigettava il ricorso	
	presentato dal XX per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del	
	suddetto trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54, D.P.R. 1092/73;	
	- successivamente la competente Direzione Provinciale di Bari	
	dell'Istituto provvedeva a riliquidare d'ufficio il trattamento pensionistico di	
	2	

	privilegio, riconoscendo l'aliquota del 2,44% per la quota retributiva di	
	pensione, stante l'entrata in vigore della legge di bilancio n. 234/2021, art. 1,	
	comma 101 e in forza delle disposizioni della circolare INPS n. 44/2022,	
	giusta determina n. XX, emessa il XX, rata di applicazione febbraio 2025, con	
	la liquidazione degli arretrati limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal	
	1° gennaio 2022 e degli interessi come per legge;	
	- nelle more della suddetta riliquidazione, il XX ha presentato nuovo	
	ricorso, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il diritto al ricalcolo del	
	trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione dell'aliquota del	
	2,44%;	
	- nonostante i chiarimenti forniti dall'I.N.P.S. in data 17/03/2025 in	
	merito alla circostanza che la pensione fosse stata riliquidata per effetto	
	dell'applicazione del coefficiente del 2,44% sulla parte retributiva di	
	pensione, in data 31.3.2025, e quindi dopo la liquidazione e il pagamento delle	
	differenze pensionistiche e degli accessori, controparte ha ugualmente	
	notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio.	
	Alla luce di quanto sopra, l'Ente previdenziale ha chiesto in via principale il	
	rigetto della domanda e in via subordinata la declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere.	
	In vista dell'udienza, il ricorrente ha presentato una memoria di replica,	
	contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'I.N.P.S. e aderendo alla	
	richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con	
	condanna alla refusione delle spese di lite.	
	All'udienza del 9 luglio 2025, il difensore dell'I.N.P.S. si è riportato alla	
	memoria di costituzione.	
	3	

	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula del dispositivo.	
	Questo Giudice ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, circostanza di cui reciprocamente le parti si sono date atto, in quanto l'I.N.P.S. ha provveduto d'ufficio ad adottare il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini richiesti con il gravame.	
	Quanto alle spese di lite, osserva questo Giudice che la prima rata in favore del ricorrente in applicazione del provvedimento di riliquidazione adottato dall'I.N.P.S., comprensiva degli arretrati, è stata erogata nel febbraio 2025, e dunque dopo la diffida presentata nel novembre 2024 e nel turno di tempo compreso tra il deposito del ricorso (16 gennaio 2025) e la sua notifica (31 marzo 2025).	
	Al riguardo, va evidenziato che, pur essendovi prova che il pensionato abbia avuto contezza dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico quantomeno dal 14 marzo 2025 (cfr. corrispondenza con l'I.N.P.S.), è presumibile, stante il breve lasso di tempo intercorso, che il legale non sia stato notiziato di tale circostanza in tempo utile per evitare la notifica del gravame. Conseguentemente, stante la soccombenza virtuale, l'Ente previdenziale va condannato alla refusione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37816, dichiara la cessazione della materia del contendere	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente	
	4	

	liquidate nell'importo complessivo di € 300,00 (trecento/00) da distrarsi in	
	favore del legale antistatario.	
	Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza in data 9 luglio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	F.to digitalmente	
	Depositata il 09.07.2025	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	F.to digitalmente	
	Depositata il 09.07.2025	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	5	

